



**ORIGINALE**

Ufficio: PERSONALE

**DECRETO N.10 R.G. DEL 31-08-2021**

Oggetto: **NOMINA SOSTITUTO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE - PER IL PERIODO DI ASSENZA DEL RESPONSABILE.**

**IL SINDACO**

**VISTO** l'art.4 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 no 165, il quale stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo ed ai dirigenti spetta invece l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

**RILEVATO** che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97 comma 4 lett d), possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione ai sensi dell'art. 109 comma 2);

**VISTO** l'art. 97 comma 4, lett. d) del del T.U. approvato con D.Igs. 18/8/2000 n° 267 , il quale stabilisce che il Segretario Comunale esercita "....ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.....";

**VISTI** i decreti del Sindaco con i quali sono stati nominati i Responsabili dei Servizi così come segue:

- N° prot. 5128 del 23.05.2019 per la posizione organizzativa responsabile dell'Area Amm.vo/contabile;
- N° 1 del 07.01.2021 per la posizione organizzativa responsabile dell'Area Tecnica/Vigilanza relativa ai lavori pubblici e all'ambiente;



- N° 2 del 13.01.2021 (integrazione al decreto sindacale prot. 8384 del 13.08.2019) per la posizione organizzativa responsabile dell'Area Tecnica/Vigilanza relativa ai servizi urbanistica, edilizia e vigilanza;

## **DATO ATTO**

- che l'art.53, comma 23, della legge n. 388 del 23.12.2000 disponeva originariamente che gli Enti locali con popolazione inferiore a 3.000 abitanti che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'art.3, commi 2,3, e 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, e all'art.107 del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale; il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio;
- che, peraltro, l'art.29 comma 4 della legge 28.12.2001 n. 448 ha modificato l'art.53, comma 23, della legge n. 388 del 23.12.2000 estendendo ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la facoltà di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale ed eliminando la disposizione in base alla quale deve essere riscontrata e dimostrata la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti;

**RITENUTO** necessario, al fine di garantire il regolare ordinario funzionamento delle Aree nei periodi di assenza dei titolari delle posizioni organizzative ed evitare un grave pregiudizio all'attività dell'Ente ed ai servizi resi ai cittadini, individuare le figure interne all'ente che sostituiscano i funzionari assenti;

**CONSIDERATO** che il Comune di Fratta Polesine non dispone di personale di ruolo di adeguata qualifica giuridica e profilo professionale in grado di assumere la responsabilità dei servizi delle aree nei periodi di assenza dei due funzionari di categoria D, vista la dotazione organica dell'ente che presente un numero molto limitato di risorse umane ed i carichi di lavoro e responsabilità già assegnate alla posizione organizzativa amministrativo/contabile;

**DATO** inoltre atto che il Comune di Fratta Polesine non ha ad oggi un Segretario Comunale titolare, bensì un Segretario Comunale incaricato della reggenza con periodici provvedimenti della Prefettura di Venezia;

**RITENUTO** pertanto, ai sensi delle norme di legge, al fine di garantire il funzionamento dell'Ente, di adottare, per le ragioni esposte, la misura organizzativa prevista dall'art.29 comma 4 della legge 28.12.2001 n. 448 che ha modificato l'art. 53, comma 23, della legge n. 388 del 23.12.2000, prevedendo il conferimento ad un componente della Giunta comunale della responsabilità di area nei periodi di assenza dei titolari delle posizioni organizzative ed evitare un grave pregiudizio all'attività dell'Ente ed ai servizi resi ai cittadini;

**DATO ATTO** che l'ANAC, con la risposta FAQ 7.14, ha affermato che non si pone alcun problema di coordinamento tra l'art. 53, co. 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e il d.lgs. n. 39 del 2013, atteso che quest'ultimo trova applicazione con esclusivo riferimento alle



cariche rivestite in comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o alle forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione;

**VISTO** l'art. 48 del d.lgs. n. 267/2000 che attribuisce alla giunta comunale in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.02.2019 con la quale venne disposto, alla luce del quadro normativo ed organizzativo sopra descritto,

- di adottare, per le ragioni esposte, la misura regolamentare ed organizzativa prevista dall'art.29 comma 4 della legge 28.12.2001 n. 448 che ha modificato l'art. 53, comma 23, della legge n. 388 del 23.12.2000, prevedendo il conferimento ad un componente della Giunta comunale della responsabilità di area nei periodi di assenza dei titolari delle posizioni organizzative ed evitare un grave pregiudizio all'attività dell'Ente ed ai servizi resi ai cittadini;
- di dare atto che il Sindaco, per le motivazioni in premessa indicate, in via temporanea ed eccezionale potrà conferire ai componenti della Giunta la Responsabilità delle aree, ai sensi dell'art. 53 comma 23 della legge 388/2000, così come modificato dall'art. 29 comma 4 della legge 448/2001;
- di prendere atto che nessun compenso e/o indennità aggiuntiva saranno corrisposti per lo svolgimento dell'incarico;
- di dare atto che il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio;

**DATO ATTO** che si rende necessario sostituire il responsabile dell'area amministrativo contabile per il periodo della sua assenza sino al 07.09.2021, avvalendosi della facoltà concessa dalla deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.02.2019;

**VISTA** la dichiarazione resa dall'Assessore Alessandro Baldo in ordine alla insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità del presente incarico, a norma del d.lgs. n. 39/2013;

### **DECRETA**

Di sostituire il Responsabile dell'area amministrativo contabile per il periodo della sua assenza sino al 07 settembre 2021 conferendo la responsabilità dell'area amministrativa/contabile all'Assessore Alessandro Baldo;

Di conferire pertanto all'Assessore Alessandro Baldo – per tutto il suddetto periodo – le funzioni di cui all'art.107 del d.lgs. n. 267/2000 relativamente all'area amministrativa/contabile.



IL SINDACO

Tasso Giuseppe

